



AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA
ARSARP

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

Al MITE Ministero della Transizione Ecologica

terzoli.silvia@mite.gov.it

va@PEC.mite.gov.it

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

e p.c.

Arpa Molise

arpamolise@legalmail.it

Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Molise

mbac-srmol@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise

mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it

Distretto Idrografico Appennino Meridionale Ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e

Volturno

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Comune di Montenero di Bisaccia

comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it

Comune di Petacciato

comune.petacciato@pec-leonet.it

Provincia di Campobasso

provincia.campobasso@legalmail.it

Alla Quantum PV 03 S.r.l.

quantumpv03@legalmail.it

Al Ministero della cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio- Servizio V – Tutela

del paesaggio

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Molise

regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Abruzzo Dipartimento Territorio - Ambiente

dpc@pec.regione.abruzzo.it

Alla provincia di Campobasso

provincia.campobasso@legalmail.it

Alla provincia di Chieti

protocollo@pec.provincia.chieti.it

Al Comune di San Salvo

serviziogreteria@comunesansalvo.legalmail

OGGETTO: ID 7878. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al Progetto di un impianto agri-voltaico, denominato "Apidor" e delle relative opere di connessione alla RTN, di potenza di picco pari a 12,48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montenero di Bisaccia (CB), in contrada Montebello, e San Salvo (CH). Proponente: Quantum PV 03 S.r.l. – I n v i o “ O s s e r v a z i o n i ”

In riferimento al progetto in oggetto

Si osserva e si comunica che

Da una lettura della RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA sembra che non sono rispettati i criteri tracciati dalle “LINEE GUIDA in materia di IMPIANTI Agrivoltaici” (documento, prodotto nell’ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA, e composto da: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria; GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.).

Le “LINEE GUIDA in materia di IMPIANTI Agrivoltaici” definiscono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, e l’impianto in oggetto non sembra avere le caratteristiche indicate, in particolare:

1. LAOR (Land Area Occupation Ratio): rapporto tra la superficie totale di ingombro dell’impianto agrivoltaico (Spv), e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (S tot). Il valore è espresso in percentuale;

2. Superficie minima per l’attività agricola: Un parametro fondamentale ai fini della qualifica di un sistema agrivoltaico, richiamato anche dal decreto-legge 77/2021, è la continuità dell’attività agricola, atteso che la norma circoscrive le installazioni ai terreni a vocazione agricola. Tale condizione si verifica laddove l’area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell’impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021)⁸. Pertanto si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento che almeno il 70% della superficie sia destinata all’attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA);

3. Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto: Una delle opzioni da prendere in considerazione è quella di individuare un perimetro di soggetti che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli. In tal senso possono essere considerati come possibili beneficiari, uno o più dei soggetti indicati nel seguito:

- Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà¹⁰. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell’attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell’energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell’imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L’azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell’energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all’agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre);

- Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell’energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l’attività agricola prevalente ai fini PAC.

Si riportano di seguito alcune dichiarazioni dell’istante da cui si evince una palese contraddizione rispetto a quanto richiesto dalle Linee guida che qualificano un impianto agrivoltaico:

[] pag. 150 della SIA par. 9. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE Sulla base delle analisi esposte negli altri elaborati, si riportano specifiche misure volte a contenere l’impatto ambientale e le eventuali interferenze che maggiormente potrebbero incidere sul complesso ecosistemico dell’area di

progetto e sui comparti più sensibili. Il progetto è a moderata incidenza ambientale; tuttavia diviene occasione per applicare azioni di riequilibrio ecologico in modo che si riescano ad abbassare i livelli di criticità esistenti e fornire maggiori margini. L'obiettivo principale delle misure di mitigazione e compensazione diviene così quello di approfittare da un lato, della sostenibilità del progetto proposto, e dall'altro, dell'elasticità della pianificazione, per inserire elementi di rinaturalizzazione dei luoghi tesi, soprattutto, ad una propensione verso le originarie vocazioni naturali. Ai sensi della vigente normativa è quindi:

- 1. obbligatorio prevedere la realizzazione di opportune azioni di mitigazione;*
- 2. doveroso prevedere azioni di compensazione, affinché, non solo si possa ottimizzare l'inserimento dell'intervento nel paesaggio e nell'ecosistema, ma anche evidenziando l'eventuale utilizzo di elementi di rinaturalizzazione e/o contenere, altrove, interferenze negative e/o sfruttando opportunità di riqualificazione di degradi esistenti. Naturalmente, i consigli sintetici che seguono dovranno esser definiti meglio in fase progettuale esecutiva e approfonditi sul campo, in fase di realizzazione. []*

[] pag. 154 della SIA par. 9.2.2. Il terreno vegetale dovrà essere asportato da tutte le superfici destinate a costruzioni e a scavi, affinché possa essere conservato e riutilizzato anche per gli interventi di sistemazione a verde. E' importante sottolineare che un'adeguata tecnica di sistemazione a verde possa consentire l'instaurarsi di condizioni pedologiche accettabili in tempi brevi, che sono la premessa per il successo degli interventi di rivegetazione. Una raccomandazione generale è che, quando si operano scavi partendo dalla superficie di un suolo, devono essere separati lo strato superficiale (relativo agli orizzonti più ricchi in sostanza organica ed attività biologica) e gli strati profondi. In generale vengono presi in considerazione i seguenti strati:

- 1. dalla superficie fino a 10-20 centimetri di profondità;*
- 2. dallo strato precedente fino ai 50 (100) centimetri, o comunque sino al raggiungere il materiale inerte non pedogenizzato;*
- 3. materiale non pedogenizzato che deriva dal disfacimento del substrato. All'atto della messa in posto i diversi strati non devono essere fra loro mescolati (in particolare i primi due con il terzo). È bene anche che nella messa in posto del materiale terroso sia evitato l'eccessivo passaggio con macchine pesanti e che siano prese tutte le accortezze tecniche per evitare compattamenti o comunque introdurre limitazioni fisiche all'approfondimento radicale o alle caratteristiche idrologiche del suolo. []*

[] Pag. 51 SIA - ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ E DELLE INTERFERENZE - In merito alla compatibilità e alla coerenza dell'intervento con gli strumenti di Pianificazione Socio Economica, occorre fornire un profilo dell'azienda Quantum PV 03 s.r.l. è una società specializzata nella vendita e nella fornitura di servizi nel settore energetico. Con sede a TIVOLI (RM) VIALE MANNELLI 5 CAP 00019 la società si propone nel campo delle energie rinnovabili quale valida proposta di attuazione dei piani e progetti europei summenzionati. Tale premessa serve a evidenziare che Quantum PV 03 s.r.l. non attinge a finanziamenti pubblici, non gravando sulle casse della Comunità Europea nonché su quelle dello Stato ma è interamente finanziato da Bank of China. []

Si tratta pertanto di un impianto presentato come Agrivoltaico ma che ha tutte le caratteristiche di un **“fotovoltaico a terra su terreno agricolo fertile”**. Leggendo con attenzione i vari elaborati si rilevano diverse **“incoerenze”**. Dovendo fare valutazioni in base a quanto dichiarato non si capisce **“da chi”** deve essere condotta la parte agricola, con quale attrezzatura e con quali mercati di riferimento. Consumeranno all'incirca 20 ettari di seminativi, vocati a produrre anche produzioni DOP perché inserite in diversi disciplinari di produzione, a ridosso di una delle aree di maggior pregio agricolo del Molise. Il tutto mentre aumenta il numero di nuove generazioni di agricoltori che cercano proprio la disponibilità di terra per realizzare il proprio futuro e si vedono sottrarre questa opportunità alterando notevolmente il mercato fondiario. **Se la Regione MOLISE dovesse perdere tutto questo capitale fondiario si realizzerà un danno per il territorio e per la produzione agricola**, un impatto negativo per il paesaggio, un'alterazione all'assetto fondiario, riducendo la presenza dell'imprenditoria agricola.

Inoltre, bisogna considerare l'effetto cumulo. Nell'area interessata sono già presenti molti impianti fotovoltaici.

Il suolo fertile di quell'area rappresenta un'entità fisica **“finita”** e non riproducibile pertanto non è possibile compensarne la perdita. Il consumo di suolo rappresenta quindi una perdita irreversibile non compensabile e difficilmente mitigabile come anche *La Comunicazione della Commissione Europea* al

Parlamento Europeo – COM (2010)672/5 ha messo in evidenza identificando tre obiettivi strategici su cui noi, più di altri, dovremmo tendere:

1. Preservare il potenziale di produzione alimentare dall'UE secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine per i cittadini europei e contribuire a soddisfare la domanda mondiale di prodotti alimentari, che secondo le stime della FAO dovrebbe subire un incremento del 70% da qui al 2050;

2. Sostenere le comunità agricole la cui gestione attiva delle risorse naturali mediante l'agricoltura costituisce uno strumento importante per preservare il paesaggio rurale, lottare contro la perdita di biodiversità, favorire l'adeguamento al cambiamento climatico e mitigarne gli effetti;

3. Preservare la vitalità delle comunità rurali in considerazione del fatto che una riduzione significativa della produzione locale avrebbe inoltre un'incidenza sulle emissioni di gas serra e sui paesaggi locali caratteristici. E' interessante notare come, se da un lato il cambiamento climatico influirà negativamente sulle rese delle produzioni agricole, l'aumento della popolazione globale invece determinerà una crescita significativa della richiesta di prodotti alimentari negli scenari futuri: risulta quindi evidente quale sia l'importanza strategica della conservazione dei suoli ad uso agricolo.

Pertanto nella Valutazione di Impatto Ambientale bisogna tener conto che verrebbero sottratti suoli tra i più fertili della Regione Molise. La difesa di tali suoli andrebbe fatta anche nel rispetto della seguente normativa nazionale e regionale:

Art. 12 comma 7 del D.Lgs n. 387/2003 che prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici ma **“nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo”** (le superfici interessate sono assoggettate a vario titolo a “sostegni nel settore agricolo”)

Allegato 3 paragrafo 17 punto f) del Decreto 10 settembre 2010 – Criteri per l'individuazione di AREE non idonee – [...]le aree agricole interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, **caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;** [...] (punto richiamato anche all'art. 31 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77);

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante “Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise - Approvazione”, dove al punto 7.8.1 “Proposte per le Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise “per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise valgono i seguenti criteri di fondo: [...] **esclusione totale dell'installazione a terra, salvo casi specifici quali aree abbandonate o dismesse (cave, discariche, ecc.).**

PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC) (Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mar; Dicembre 2019) “.....a pag. 56 descrive l'approccio da seguire nell'individuazione dei siti per le concessioni che deve essere : **“ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili ad uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale;**

Art. 20 punto 3 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. “ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, **ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili**, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.”

Per concludere, la notevole sottrazione di suolo fertile determinerebbe **“un impatto ambientale significativo e negativo sull'area”** e di conseguenza sulle colture agricole a marchio DOP che su quell'area

vorrebbero continuare ad “esistere” e che verrebbero irrimediabilmente compromesse.

L.P.

Il Dirigente

Gino Cardarelli

